



## Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 52 lett. e*

Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se:

- e. non è oggetto di un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>2</sup> oppure dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>3</sup> passata in giudicato.

*Titolo precedente l'art. 64*

### **Sezione 4**

### **Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un'attività lucrativa**

*Art. 64, titolo e cpv. 3*

Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1, lett. 1, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI nonché art. 43 e 61 LAsi)

<sup>3</sup> Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono

1 RS 142.201  
2 RS 311.0  
3 RS 321.0

riconosciuti nonché di rifugiati o apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.

*Art. 65, titolo e cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI e art. 61 LAsi)

<sup>1</sup> Gli stranieri, i rifugiati o gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.

<sup>1bis</sup> Anche i rifugiati o gli apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.

*Art. 65a, titolo*

Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI e art. 61 LAsi)

*Art. 65b, titolo*

Registrazione e trasmissione dei dati notificati

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI e art. 61 LAsi)

*Art. 65c, titolo*

Controllo delle condizioni di salario e di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI e art. 61 LAsi)

*Art. 71g* Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno.

*Art. 86 cpv. 1*

<sup>1</sup> La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr